

026 Giurisdizione italiana

Art. 26 Giurisdizione italiana - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Titolo III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA Capo I
Giurisdizione

Art. 26 Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Documenti collegati:

[026 Giurisdizione italiana](#)

Art. 26 Giurisdizione italiana - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza Capo I

fine

026 Giurisdizione italiana

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello